



**COMUNE DI AGRATE BRIANZA**  
**Provincia di Monza e della Brianza**

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE  
DEGLI ANIMALI***



Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 58 in data 26.10.2017

**IL SINDACO**

**Ezio Colombo**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott.ssa Lucia Pepe**

## INDICE

### **TITOLO I – PRINCIPI**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Competenze del Comune

### **TITOLO II - DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Ufficio Diritti Animali (UDA)

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 6 Obblighi dei detentori di animali
- Art. 7 Divieti e prescrizioni
- Art. 8 Abbandono di animali
- Art. 9 Avvelenamento di animali
- Art. 10 Attraversamento di animali, barriere anti-attraversamento, sottopassaggi, cartellonistica. Sagome anticollisione. Cantieri. Obbligo di soccorso
- Art. 11 Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 12 Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio
- Art. 13 Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art. 14 Smarrimento-Rinvenimento-Affido
- Art. 15 Adozioni da canili e da private cittadini. Sterilizzazione
- Art. 16 Fuga, cattura, uccisione di animali
- Art. 17 Pet Teraphy
- Art. 18 Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali
- Art. 19 Macellazione di animali
- Art. 20 Inumazione di animali
- Art. 21 Destinazione cibo per animali
  
- Art. 22 Associazioni animaliste e zoofile

### **TITOLO IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI**

- Art. 23 Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico
- Art. 24 Accesso ai giardini pubblici, parchi e aree verdi

## **TITOLO V – CANI**

- Art. 25 Aree destinate ai cani
- Art. 26 Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 27 Dimensione dei recinti
- Art. 28 Guinzaglio e museruola
- Art. 29 Raccolta deiezioni
- Art. 30 Centri di addestramento-educazione

## **TITOLO VI – GATTI**

- Art. 31 Definizione dei termini usati nel presente titolo
- Art. 32 Tutela dei gatti liberi
- Art. 33 Compiti dell'ATS
- Art. 34 Colonie feline
- Art. 35 Alimentazione dei gatti liberi
- Art. 36 Detenzione dei gatti di proprietà

## **TITOLO VII – EQUIDI**

- Art. 37 Principi distintivi

## **TITOLO VIII – ANIMALI ESOTICI**

- Art. 38 Tutela degli animali esotici

## **TITOLO IX – PICCOLA FAUNA, FAUNA SELVATICA E ARTROPODI**

- Art. 39 Tutela della piccola fauna
- Art. 40 Tutela della fauna selvatica
- Art. 41 Tutela degli artropodi (insetti e ragni)

## **TITOLO X – ITTIOFAUNA**

- Art. 42 Divieti

## **TITOLO XI - ANIMALI DA CORTILE E DA REDDITO**

- Art. 43 Norme comuni
- Art. 44 Avicoli
- Art. 45 Conigli
- Art. 46 Caprini e ovini
- Art. 47 Suini

## **TITOLO XII - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI**

Art. 48 Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali.

## **TITOLO XIII – COMMERCIO DI ANIMALI**

Art. 49 Disposizioni

## **TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 50 Sanzioni

Art. 51 Vigilanza e formazione

Art. 52 Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 53 Norme transitorie

### **ALLEGATO A: norme minime di riferimento per la detenzione di animali**

Uccelli

Mammiferi

Rettili

Anfibi

Pesci

### **ALLEGATO B: modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti**

A Domanda

B Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo

e vigilanza

C Identificabilità degli animali

D Trasporto

E Pulizia, disinfezione ed area per l'isolamento degli animali malati

F Criteri per il collocamento degli animali in strutture attigue

G Esibizioni al di fuori della struttura

H Somministrazione del cibo

I Limitazioni al parco animali

J Specie non oggetto di divieto

### **CRITERI SPECIFICI PER SPECIE**

Camelidi

Zebre

Bisonti, bufali ed altri bovidi

Struzzo ed altri ratiti

**SCHEDE INFORMATIVA:**

**- Sanzioni penali**

## **TITOLO I PRINCIPI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene, ed incentiva iniziative ed interventi, rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e, soprattutto, in quello rivolto all'infanzia, ai giovani, il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n. 281, ed in base alla normativa nazionale e regionale vigente per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti, ed il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere, ed applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi Statali e Regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive, e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative, e campagne di sensibilizzazione, nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati, e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
8. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste, e agli altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere, o evitare, la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati, prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
9. Il Comune promuove la salvaguardia dei pipistrelli e le iniziative atte alla loro ripopolazione nella città, riconoscendone, tra l'altro, il ruolo nella lotta biologica alle zanzare.
10. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
11. Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, può provvedere all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:
  - a) sia ritenuto non idoneo, per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali

- b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale fuggito
- c) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 eseguenti;
- d) nei casi in cui i soggetti abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c);
- e) Senza pregiudizio per l'azione penale, il Comune che ha emesso il provvedimento può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689 del 1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo.
- f) Chiunque sia stato condannato per il reato di abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Il Comune pone in essere tutte le attività per :

- l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività ed esecutorietà;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attività commerciali e di addestramento per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari nei casi previsti dalla lettera c) e d);
- il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
- Rendere disponibili alle Forze di polizia, agli organi di vigilanza e controllo, alle Associazioni animaliste, ed alle Guardie zoofile, tutti i dati relativi agli atti comunali di cui ai precedenti punti.

12. Il Comune provvede entro dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le attività che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, addestramento, importazione e custodia di animali, anche in relazione alla corretta detenzione degli animali, e del loro benessere, in collaborazione con il Dipartimento Veterinario dell'ATS. Ai gestori delle strutture fuori norma, il Comune, per quanto di propria competenza, dispone una diffida con carattere di imperatività, ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni, relazionando,ove necessario le altre amministrazioni competenti. Nei casi di irregolarità, verranno notificati i dovuti provvedimenti, di concerto con gli altri enti competenti, fino ad arrivare alla chiusura totale o parziale delle strutture da regolarizzare. Il Comune, per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari, provvede con proprio provvedimento motivato al sequestro della struttura, allo sgombero degli animali ed alla chiusura totale o parziale delle strutture che:

- a) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida;
- b) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dal Comune o da altro organo di controllo o vigilanza
- c) presentano situazioni insanabili.

Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) e c) il Comune assicura la gestione delle strutture e degli animali sul posto per tramite di un proprio custode differente dal gestore originario o del custode giudiziale nominato dall'Autorità giudiziaria.

13. Il Comune, ad eccezione delle attività di addestramento, richiede preventivamente all'apertura di attività che prevedano il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, importazione e custodia di animali una idonea fideiussione proporzionata al numero di animali detenuti e censiti annualmente, utilizzabile dall'amministrazione comunale ai fini del mantenimento e cura degli animali detenuti, nei casi in cui il gestore sia impossibilitato al mantenimento degli animali o privato, per causa di provvedimenti amministrativi o giudiziari, della materiale disponibilità della struttura e/o degli animali. L'importo di tale fideiussione è successivamente individuato con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 2 - Competenze del Comune**

1. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 il Comune esercita, in collaborazione con la Regione e la Provincia, la cura e la tutela degli animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

## **TITOLO II**

### **DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 3 – Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si definiscono animali domestici: animali da reddito (equidi, bovini, suini, ovini e caprini, conigli, volatili d'allevamento mantenuti in cattività a uso commerciale o familiare);  
  
animali da affezione (cani, gatti, furetti, mantenuti in cattività da compagnia ).
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali esotici tutti gli animali (eccettuati quelli domestici) mantenuti in cattività da compagnia.
4. Si definiscono animali selvatici le specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale

#### **Art. 4 - Ambito di applicazione.**

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.

#### **Art. 5 - Ufficio per i Diritti degli Animali (di seguito UDA)**

1. All'UDA del Comune di Agrate Brianza è attribuita la finalità di rispondere alle esigenze, ed attendere ai compiti ed alle funzioni di seguito descritte:
  - a. informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in merito ai temi legati alla tutela ed al benessere animale, con particolare attenzione ai possessori di animali;
  - b. promozione ed organizzazione di iniziative tese a incentivare la cultura del rispetto della dignità degli animali con iniziative educative presso le scuole e con l'articolazione di campagne animaliste a tema;
  - c. fornire supporto tecnico al Comune per lo studio ed elaborazione di norme locali finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni animali presenti sul territorio comunale in linea con le Leggi e Regolamenti vigenti;
  - d. promuovere forme di collaborazione per definire azioni coordinate di controllo con le Forze dell'Ordine, Guardie Zoofile, ATS, Comuni limitrofi ed Associazioni animaliste volontarie finalizzate a prevenire e debellare qualsiasi forma di maltrattamento degli animali;
  - e. promuovere l'adozione degli animali abbandonati e curarne pre e post affido in collaborazione con le associazioni animaliste;
  - f. raccolta delle istanze presentate dai cittadini e dalle associazioni presenti sul territorio interessate alla tutela degli animali;
  - g. censimento, gestione, cura e protezione delle colonie feline;
  - h. archiviazione delle richieste di volontari che intendessero accudire una colonia felina;
  - i. gestione delle segnalazioni relative a animali girovaghi, feriti, maltrattati, smarriti;
  - j. censimento dei cani del territorio e raffronto con i dati forniti dall'ATS;
  - k. monitoraggio animali selvatici presenti nell'ecosistema urbano (ad es. tartarughe, conigli, piccioni, ...);
2. l'UDA si doterà di un logo che affiancherà quello Comunale.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 6 - Obblighi dei detentori di animali**

1. Chiunque detenga un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. In particolare, il detentore di animale è tenuto a:

- a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato nei successivi in seguito;
  - b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
  - c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
  - d) iscriverlo all'anagrafe regionale canina;
  - e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
  - g) controllarne la riproduzione con la eventuale sterilizzazione o prendersi cura della eventuale prole;
  - h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
  - i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.
3. Gli animali possono essere soppressi solo da un medico veterinario, o avuta la presenza del medico veterinario, da personale autorizzato a tale attività, con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente o di elevata pericolosità, con prognosi certificata dal medico veterinario.
  4. I proprietari di cani, entro trenta giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all'Anagrafe animali d'affezione regionale, mediante l'identificazione dei cuccioli con microchip, effettuata da veterinari liberi professionisti accreditati o dal Dipartimento veterinario dell'ATS. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.
  5. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

#### **Art. 7 - Divieti e prescrizioni**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato detenere animali in spazi angusti, non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche; è vietato detenerli e isolarli in cantine, rimesse, box, garage, serragli, oppure segregarli in contenitori o scatole.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. Lasciare per un lungo periodo soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 90 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario, e destinare al commercio cani e gatti di età inferiore 90 giorni.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche salvo nei casi delle attività lecite previste dalle vigenti normative.
9. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
10. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da Enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
11. E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza.
13. E' vietato esporre animali a rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
14. E' vietato detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliaio dei veicoli nonché detenerli nell'abitacolo o nel rimorchio (se non per brevi periodi di tempo, anche in base alle condizioni climatiche) o comunque privi della necessaria aerazione.
15. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
16. E' vietato trasportare o porre animali nei baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo non è separato o è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.
17. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
18. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete.
19. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

20. E' vietato mantenere gli animali alla catena o utilizzare qualunque altro strumento di costrizione e similare, salvo deroghe previste dalla normativa regionale. E' vietato mantenere animali esotici e selvatici legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
21. E' fatto obbligo ai detentori di animali detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzioni non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite all'Allegato A.
22. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
23. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione degli insetti e di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario.
24. Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di segnalazione al sindaco. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo non superiore a dieci. Qualora il numero di cani e gatti superi il limite di cui sopra, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta in formato libero al sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.
25. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.
26. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
27. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
28. Per i cani è indicato l'utilizzo della pettorina ad H, soprattutto su cani che presentano problemi alla conduzione. E' invece vietato l'uso di collari a strozzo o semistrozzo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario o dal veterinario comportamentalista che ne attesti la necessità; il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
29. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onicectomia a qualunque specie di animale, resecare o estrarre denti, salvo che per espresse necessità veterinarie, operare la devocalizzazione.
30. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

31. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentano all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
32. È vietato vendere animali ai minorenni.
33. E' vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.
34. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici. Le installazioni già presenti dovranno essere sostituite con dissuasori in plastica o policarbonato con la punta arrotondata. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.

#### **Art. 8 - Abbandono di animali**

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi, qualsiasi tipologia di corpo idrico, ed in qualsiasi area pubblica/privata.

#### **Art. 9 - Avvelenamento di animali**

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un animale deve darne

immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'ATS. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.

4. I medici veterinari dell'ATS, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.
5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

#### **Art. 10 - Attraversamento di animali, barriere anti attraversamento, sottopassaggi, cartellonistica. Sagome anticollisione. Cantieri, obbligo di soccorso**

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali selvatici, nelle zone dove si rilevi un frequente attraversamento di animali selvatici non dovranno essere installate barriere o altre strutture che ne ostacolano il passaggio. Sarà disposta l'installazione di cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali selvatici.
2. Dovrà essere disposta la collocazione di un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate degli edifici, laddove opportuno, per la sicurezza degli uccelli. Ove possibile si preferiranno pannelli fonoassorbenti colorati al posto di quelli trasparenti. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza, anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi, sarà segnalata con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.
3. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, contattando immediatamente i preposti organi di Polizia, altresì le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.
4. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali (colonie feline) devono darne comunicazione all'UDA prima dell'inizio previsto dai lavori. A tal fine l'UDA collaborerà con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

#### **Art. 11 - Divieto di accattonaggio con animali**

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a sequestro e confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animalista.

#### **Art. 12 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente autorizzate dal Comune sentito il parere dell'UDA gli animali devono comunque essere identificati

#### **Art. 13 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di gara, esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali. Tale divieto non si applica a:

- circhi ed attività di spettacolo viaggiante soggetti a quanto contenuto nell'Allegato B del presente Regolamento;
- manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per l'adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune, sentito il parere dell'UDA;

2. E' vietata qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.

3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### **Art. 14 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido**

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia (entro 48 ore) alla Polizia Locale che lo comunicherà al Servizio Veterinario dell'ATS e all'UDA.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati, feriti, deceduti ha l'obbligo di informarne le Forze dell'Ordine che provvederanno ad inviare gli addetti al recupero e ad informare il Servizio Veterinario dell'ATS e l'UDA.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.
5. E' consigliato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.

#### **Art. 15 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione**

1. L'UDA e la struttura/enti in convenzione con il comune, promuove gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o convenzionato o con garante un Associazione riconosciuta di volontariato animalista, a persone che diano garanzia di buon trattamento.
2. La pratica della sterilizzazione di cani, gatti e conigli, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini.

#### **Art. 16 - Fuga, cattura, uccisione di animali**

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'ATS, alle Forze di Polizia e all'UDA. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili municipale o convenzionati o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati, non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, per comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ATS con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. L'UDA provvederà a segnalare all'ordine dei veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale (per violazioni degli operatori del servizio veterinario ATS) le inadempienze dei veterinari relative alle disposizioni del presente articolo.

#### **Art. 17 - Pet therapy**

**Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) possono essere effettuati ai sensi della D.g.r. 18/04/2016 – n. X/5059, in strutture registrate presso il Dipartimento veterinario dell'ATS e da operatori che abbiano conseguito un attestato di idoneità a seguito di riconoscimento di specifico percorso formativo ai sensi delle Linee guida nazionali del 25/03/2015.**

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione, assistenza ed educazione con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di Attività Assistite dagli Animali (AAA), di Terapie Assistite dagli Animali (TAA) e di Educazione Assistita con gli Animali (EAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
5. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA, di TAA e di EAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
6. Gli animali impiegati in programmi di AAA, di TAA e di EAA sono sottoposti a controlli periodici annuali relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA, TAA e EAA e, se non di proprietà degli stessi esecutori dei programmi, fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

#### **Art. 18 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali**

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi che vendono animali, di esporli nelle vetrine o all'esterno del punto vendita.

2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
3. "Gli spazi e le modalità di detenzione degli animali dovranno avere le stesse caratteristiche stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento".
4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
6. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto
7. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
8. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.).

#### **Art. 19 - Macellazione degli animali**

1. La macellazione di suini, ovini, caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento Veterinario dell'ATS.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche".

#### **Art. 20 - Inumazione di animali**

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE
2. Il Comune può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

#### **Art. 21 - Destinazione di cibo per animali**

Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n.179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

## **Art. 22 - Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
  - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
  - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento, effettuando segnalazione all'organo competente.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

## **TITOLO IV**

### **LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI**

#### **Art. 23 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico**

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.
2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente condotti al guinzaglio e muniti di museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti. I cani accompagnati proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
4. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo. I gatti, se sono alloggiati in un trasportino.
5. Ai cani è consentito l'accesso condotti al guinzaglio e muniti di museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.

## **Art. 24 - Accesso ai giardini pubblici, parchi e aree verdi**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi e aree verdi attrezzate.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario per rischio potenziale elevato, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

## **TITOLO V**

### **CANI**

#### **Art. 25 - Aree destinate ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. La gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle associazioni animaliste di cui all'articolo 22, o a Comitati di proprietari di cani che ne fanno uso.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide ai sensi dell'articolo 29.

#### **Art. 26 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, o recinti con spazio all'aperto, devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 27.
2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.
4. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

#### **Art. 27 - Dimensioni dei recinti**

Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore alla superficie minima stabilita dalla Legge reg 33/2009 modificata dall'art. 2 della l.r. 15/16.

### **Art. 28 - Guinzaglio e museruola**

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
2. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato, istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

### **Art. 29 - Raccolta deiezioni**

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle feci.

### **Art. 30 - Centri di addestramento-educazione**

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'UDA e sentito il Servizio Veterinario ATS.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

## **TITOLO VI GATTI**

### **Art. 31 - Definizione dei termini usati nel presente titolo**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà.

2. Per "colonia felina" si intende uno o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio senza che via sia la detenzione da parte di persona alcuna. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

### **Art. 32 - Tutela dei gatti liberi**

I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

### **Art. 33 - Compiti dell'ATS**

L'ATS provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione e alla microchippatura e registrazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito, anche tramite gattare/i ed Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

### **Art. 34 - Colonie feline**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario ATS in collaborazione con l'UDA, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato, sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati dal Comune, che può demandare all'UDA, in collaborazione con il Servizio Veterinario ATS ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.
4. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove, tramite il Referente dell'UDA, corsi di formazione per aspiranti gattari/e, in collaborazione con i servizi Veterinari dell'ATS e con le Associazioni animaliste e protezioniste riconosciute.
5. Chi intende accudire una colonia felina deve darne comunicazione all'UDA e al Servizio Veterinario dell'ATS. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà archiviata dall'UDA.
6. Il Comune può segnalare con apposita segnaletica le colonie feline al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale).
7. Al cittadino è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.(ad esclusione delle proprietà private senza il consenso del proprietario)
8. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

9. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cuce ecc.).

#### **Art. 35 - Alimentazione dei gatti liberi**

I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

#### **Art. 36 - Detenzione dei gatti di proprietà**

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione e microchippatura.

### **TITOLO VII EQUIDI**

#### **Art. 37 - Principi distintivi**

1. Gli equidi utilizzati per compagnia, lavoro o attività sportiva vanno trattati con rispetto e dignità e deve essere tutelato il loro benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare gli equidi solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.
4. La superficie minima del box deve essere "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero per un equide di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore.
5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.
6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.

7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti degli equidi, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti “vizi di stalla” - come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa (salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento), a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
10. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
11. Lo svolgimento di manifestazioni al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficiali dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, acquisito nulla-osta del Dipartimento Veterinario dell'ATS Brianza, sentito il parere dell'UDA, e dovrà rispettare le prescrizioni dell'Ordinanza 21/07/11 del Ministero della Salute e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO VIII**

### **ANIMALI ESOTICI**

#### **Art. 38 – Tutela degli animali esotici.**

1. Gli animali esotici, così come definiti dall'art. 3, qualora ne sia permessa la custodia in cattività ai sensi della normativa vigente, devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali simili a quelle dei luoghi d'origine (vedi Allegato A).
2. E' vietato tenere animali esotici alla catena o legati al trespolo.
3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei, tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
4. Gli animali delle specie sociali dovranno essere tenuti in numero minimo di due esemplari.
5. La detenzione ed il commercio di animali esotici vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti in viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
7. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975, n. 874 ( Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.

8. E' vietato liberare esemplari di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, così come uova o forme larvali delle medesime specie, nel territorio comunale.

## **TITOLO IX PICCOLA FAUNA, FAUNA SELVATICA E ARTROPODI**

### **Art. 39 - Tutela della piccola fauna**

In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979, recepita con Legge 06.08.1981 n.503, nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992, recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni, nonché nella Legge n.157/92, e la legge regionale 31 marzo 2008 - n. 10 il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

### **Art. 40 – Tutela della fauna selvatica**

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di qualunque uccello. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
2. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell'UDA.
3. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici.
4. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
5. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo all'UDA.
6. La pulizia di fontane pubbliche e laghi artificiali ove vi sia presenza di animali, dovrà avvenire comunicando tale intenzione in anticipo all'UDA per i necessari controlli che escludano danni agli animali".
7. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalle Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.
8. E' vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.

9. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.
10. E' vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio.
11. Le specie animali, le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
  - a. tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
  - b. tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
  - c. tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992;
  - d. tutti i crostacei di specie autoctone;
  - e. tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. Per tali specie sono vietati la cattura e la detenzione a qualsiasi fine, l'uccisione volontaria, il danneggiamento dei nidi, la distruzione degli stadi larvali, l'alterazione dell'habitat. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chirotteri di specie autoctone.
12. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 9, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare .

#### **Art. 41 - Tutela degli artropodi (insetti e ragni)**

Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio ecologico del territorio il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità .

### **TITOLO X ITTIOFAUNA**

#### **Art. 42 – Divieti**

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
  - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui all'Allegato A del presente Regolamento;
  - b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
  - c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;

- d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali di qualsiasi specie, compresa l'ittiofauna;
  - e) tenere l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
  - f) tenere l'ittiofauna viva fuori dall'acqua;
  - g) tenere l'ittiofauna viva sul ghiaccio.
  - h) cucinare e/o bollire viva l'ittiofauna e/o i crostacei che devono perciò essere uccisi prima di essere cucinati.
2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

## **TITOLO XI ANIMALI DA REDDITO**

### **Art. 43 - Norme comuni**

1. L'allevamento di volatili ed altri animali da reddito, effettuato a qualsiasi scopo, deve rispettare le direttive e le specifiche norme igienico-sanitarie regionali e nazionali e deve essere sempre comunicato agli Organi comunali di competenza.
2. Devono essere rispettate le seguenti condizioni:
  - a) non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
  - b) disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno. I volatili devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata da recinzione metallica con altezza di almeno 1,5 metri;
  - c) il recinto non deve essere situato nell'area confinante con altre proprietà; d) gli allevamenti devono rispettare la distanza minima di 150 metri dalla prima abitazione;
  - e) le strutture che contengono gli animali devono essere aerate e mantenute pulite; devono essere ubicate al di fuori delle aree urbanizzate, all'interno delle quali sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare e comunque a distanza dalle abitazioni vicinanti non inferiore a 10 metri.
3. I detentori di animali da reddito devono praticare una regolare ed efficace lotta contro le mosche, devono fornire agli animali le necessarie cure, assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali e prendere ogni precauzione necessaria per impedire la fuga.
4. Devono essere sempre presenti acqua fresca e pulita e cibo adeguato.
5. E' fatto divieto di detenere qualsiasi tipo di animale legato o rinchiuso costantemente.

### **Art. 44 – Avicoli**

1. È fondamentale che possano cibarsi, razzolare, beccare, rotolarsi nella sabbia e dormire su posatoi sopraelevati.
2. E' necessario che il sistema di detenzione disponga di installazioni appropriate per cibo e acqua e che il pavimento del ricovero sia cosparso di lettiera.

3. Le temperature nei ricoveri non devono essere inferiori ai 10 °C ed è d'obbligo la presenza di sufficiente luce naturale con un'intensità luminosa di almeno 5 lux. Le ore diurne possono essere aumentate attraverso illuminazione artificiale fino a un massimo di 16 ore.
4. Per gli animali da ingrasso è permessa un'illuminazione di orientamento con un'intensità luminosa inferiore a 1 lux anche nella fase di oscurità.
5. Le specie che ne necessitano dovranno avere a disposizione un laghetto.

#### **Art. 45 – Conigli**

1. Le gabbie devono offrire ai conigli lo spazio necessario per saltare e stare sulle zampe posteriori. Il fondo deve essere provvisto di stame, come paglia o pezzi di corteccia, e i recipienti per il mangime devono essere appoggiati su un supporto facile da pulire; devono inoltre essere dotate di luoghi di ritiro oscurati.
2. Potenziali pericoli come cavi, piante velenose, ecc. devono essere rimossi.
3. Le femmine devono disporre di uno spazio per la nidificazione da poter imbottire con paglia o altro materiale adatto e con il pelo del loro ventre. Il nido deve essere aerato affinché l'umidità che vi si forma fuoriesca. In fase di allattamento è importante dare alle femmine la possibilità di ritirarsi dai piccoli, ad es. su una superficie sopraelevata o in un altro comparto. Nelle prime otto settimane di vita i conigli non possono mai essere tenuti da soli.
4. Il fondo della gabbia deve essere sempre asciutto e pulito. Lo stame deve formare meno polvere possibile, in modo da evitare infiammazioni agli occhi e altri problemi di salute. Sono vietate gabbie con fondi a grate.
5. Se detenuti all'esterno devono essere riparati dal freddo, dal caldo e dall'umidità nonché da predatori.
6. La struttura deve essere costruita in modo tale da impedire agli animali di fuggire ed essere provvista di una stalla grande e asciutta, molti rifugi e una solida recinzione interrata.
7. Il fieno dev'essere sempre presente in grandi quantità.

#### **Art. 46 - Caprini e ovini**

1. E' fatto divieto di detenere caprini e ovini costantemente al chiuso; devono poter passare all'aperto gran parte della loro giornata, con una stalla a disposizione grande sufficientemente da consentire il libero movimento durante il ricovero notturno.
2. Il fieno dev'essere sempre presente in grandi quantità.

#### **Art. 47 – Suini**

I porcili a carattere familiare devono essere realizzati con idonei materiali ad una distanza minima di 30 metri dalle abitazioni e dalla strada. Le stalle dovranno essere ampie e strutturate per consentire agli animali di svolgere attività diverse in luoghi differenti, (ad es. defecare in appositi spazi) e di scegliere le zone di riposo a seconda delle condizioni climatiche. Devono avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell'aria, devono potersi muovere, uscire e prendere luce. Devono avere inoltre mangiatoie e pavimenti ben connessi e di materiale impermeabile e zone di riposo soffici e asciutte. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.

**TITOLO XII**  
**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E**  
**TECNOLOGICI**

**Art. 48 - Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali**

1. Su tutto il territorio comunale vengono incentivate iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi al modello animale, come già espresso nel Decreto nazionale e nella Direttiva europea legiferanti in materia.
2. Il Comune si impegna a limitare e dissuadere l'utilizzo e l'allevamento di animali per fini sperimentali, incentivando e preferendo la conversione di stabulari utilizzatori in Centri di ricerca che si avvalgono di metodi alternativi e non autorizzando, se non in casi eccezionali, l'apertura di nuovi stabilimenti allevatori e fornitori di animali da utilizzare per fini scientifici.
3. Il Comune si impegna a pubblicizzare la Legge 413 del 12 ottobre 1993 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale".
4. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati, in seguito a loro esplicita richiesta, a rappresentanti di Associazioni animaliste e protezioniste.

**TITOLO XIII**  
**COMMERCIO DI ANIMALI**

**Art. 49 - Disposizioni**

1. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali domestici ed esotici devono seguire le indicazioni del Regolamento Regionale 2/2017
2. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali domestici ed esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del servizio veterinario dell'ATS e dal Comune.
3. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune e all'ATS entro trenta giorni.
4. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.
5. Chi commercia animali appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO XIV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 50 – Sanzioni**

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Chiunque commette una violazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689 ed al sequestro degli animali. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. Le entrate derivanti da sanzioni per violazioni del presente regolamento vengono esclusivamente destinate a iniziative in materia di diritti animali.
4. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
5. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.
6. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'UDA, anche in collaborazione con la Polizia Locale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, Associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari
7. Il Comune provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004, o abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito. Il comune senza preclusione pregiudizio per l'azione penale, predispongono un apposito servizio per:

- a. l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà;
  - b. la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale nei casi previsti;
  - c. Il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
  - d. la predisposizione di un registro degli allevatori presenti sul territorio comunale.
8. Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui alle lettere a) b) e d) sono trasmessi al Ministero della Sanità ed alla Regione, sono prontamente disponibili alle forze di polizia, agli organi di controllo ed alle guardie zoofile e sono regolarmente trasmessi alla Regione. L'azione esercitata dal Comune in applicazione delle lettere a) e b) del presente comma comportano l'esercizio della relativa azione penale e la confisca degli animali. Il Comune quale massima autorità locale è preposto nonché responsabile della tutela di tutti gli animali presenti sul proprio territorio, promuove l'azione penale, civile e esercita l'azione amministrativa per quanto attiene gli atti illeciti rivolti contro gli animali.
9. Il Comune provvede entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, al sequestro ed alla chiusura delle attività con fini di lucro concernenti animali se sprovviste delle necessarie autorizzazioni o non idonee. L'impossibilità del gestore di ottemperare al buon accudimento degli animali anche in forza di un provvedimento amministrativo o giudiziario, impone ai Comuni l'onere di assumere tempestivamente la gestione, fino alla definitiva chiusura della struttura stessa effettuando azione di rivalsa sul trasgressore.
10. Per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali. La gestione dei servizi di competenza dei Comuni deve essere concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicura qualità e garanzie di benessere degli animali, senza considerazione del criterio del minor costo. La gestione di tali servizi deve essere affidata prioritariamente alle Associazioni animaliste, preferibilmente operanti da più di due anni nell'ambito territoriale di competenza del Comune appaltatore. Il Comune provvede all'appalto dei servizi mediante la stipula di apposite convenzioni sulle quali è tenuto vigilare attraverso costanti controlli e la continua interazione con i propri gestori. Gravi o ripetute violazioni ai termini di convenzioni costituiscono motivi di risoluzione dei contratti d'appalto, i cui corrispettivi sono liquidati con cadenza mensile posticipata e solo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e le condizioni di benessere degli animali. Il Comune può convenzionarsi solo con oasi feline e/o canili privati, le cui strutture insistano nell'ambito territoriale di competenza della propria ATS di riferimento. Il Comune prescindendo dai termini contrattuali già concordati con i gestori, provvede a garantire nelle oasi feline e nei canili pubblici o privati, la regolare apertura delle strutture al pubblico, la costante attività di volontariato e la possibilità dei delegati delle Associazioni animaliste di effettuare regolari controlli non concordati.
11. Le violazioni penali/amministrative sono da intendersi in vigore sino a nuove modifiche legislative eventuali, a seguito delle quali si intenderanno sostituite dalle più Vigenti.

## **Art. 51 - Vigilanza e formazione**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ATS, Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato, ed il Servizio Ispettivo Anonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.

2. L'Amm.ne Comunale, in collaborazione con l'UDA, promuove l'organizzazione di momenti di sensibilizzazione, divulgazione e formazione, rivolti a cittadini, al personale del Comune e dell'UDA stesso su etologia e legislazione in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali.
3. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, l'UDA, in collaborazione con la Polizia Locale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare, con periodicità annuale, di campagne informative presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.
4. Il Comune si impegna a promuovere, in collaborazione con UDA e Associazioni animaliste, iniziative e incontri informativi volti ad una migliore convivenza tra umani e non umani.

#### **Art. 52 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili e presenti in altri regolamenti comunali.

#### **Art. 53 - Norme transitorie**

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

Il presente Regolamento, avrà decorrenza ex nunc, a seguito di approvazione dell'organo Comunale preposto.

### **ALLEGATO A**

#### **Norme minime di riferimento per la detenzione di animali**

#### **UCCELLI**

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari, per esemplari in più aumentare in proporzione):

<b>Specie</b>	<b>Base (m)</b>	<b>Altezza (m)</b>	<b>Altre prescrizioni</b>
Struzzo, Emù, Casuario, Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di	2,5	Densità per esemplare adulto 50 mq per Struzzo, Emù

	almeno 50 m.		e Casuario. 25 mq per Nandù.
Cormorani (6) Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m.
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40cm
Anatre	4 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1m)
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni Caradriiformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm

Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi , Picchi, Corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30cm
Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	3,5	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16)	1,20 x 0,40	0,8	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,20 x 0,40	0,8	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 60
Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4)	1,00 x 2,50	1,80	Cassettanido, 3 posatoi
Psittacidi di grossa taglia (Are, ecc.)(2)	2,00 x 4,00	2,20	Cassettanido, 3 posatoi

### **Si deve inoltre garantire:**

- Che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- Una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

Un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

-

### **E' fatto divieto di:**

- Rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
- Lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici
- Tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
- Strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
- Mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.

## **MAMMIFERI**

**Conigli:** i materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico (lettiera di pellet di legno, carta).

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso (min 60x100x50h.). Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 30%. E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

**Furetti:** la gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi).

Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata.

La lettiera deve essere fatta di pellet di legno, pellet di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

**Cani della prateria:** aree di almeno 7 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata almeno 50 cm.

**Scoiattolo:** gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 1cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**Gerbillo:** gabbie di almeno 60x40x50cm di altezza, con lettiera in pellet di carta, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 50%.

**Criceto e Topi:** gabbia di almeno 60x40x50cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, pellet di carta o di legno, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 volta a settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 30%.

**Ratti:** gabbie di almeno 100X50X60 di altezza, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, pellet di carta o altro materiale adeguato da cambiare 1 volta a settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 30%.

**Cavia:** gabbia: almeno cm 100X50X50 di altezza, con lettiera costituita da fieno di buona qualità, pellet di carta o di legno o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 30%.

**Cincillà:** gabbia di almeno cm 100x50x100 di altezza, con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 30%.

**Manguste e viverridi:** aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**Chiroteri:** voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 30%.

## RETTILI

**Serpenti:** (Dimensioni per 1 esemplare). I terrari devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale; larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale; altezza: pari al 40 % (66% per le specie arboricole) dell'animale.

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

1. un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione;
2. un rifugio che consenta di sottrarsi agevolmente alla vista;
3. rami che consentano, l'animale che lo necessitano, di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;
4. contenitori per l'acqua nei quali l'animale possano immergersi completamente.

Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata, e adeguatamente riscaldata via ambiente.

**Camaleonti:** terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete e il soffitto in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti). Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 20%.

Per le specie terricole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB esterne al terrario. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 20%.

**Iguana e altri sauri:** (dimensioni per 1-2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande; larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande; altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 150 % della lunghezza dell'animale).

Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole). Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 20%.

Arredi:

1. una zona rifugio a livello del pavimento;

2. disponibilità di ripiani sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;
3. per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità;
4. lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB;
5. un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

**Tartarughe:** (Dimensioni per 1-2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, larghi 3 volte, e alti 2 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le dimensioni minime di cm 60 x 40 x 25h.

Uno o più un nascondigli per le tartarughe terrestri. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 20%.

Per le tartarughe acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracquari con parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti.

Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata e filtrata.

Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB e UVA. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 20%.

## **ANFIBI**

1. Vivari con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale, tranne che per le specie arboricole, per le quali sarà invece necessario un maggiore sviluppo verticale.
2. (Dimensioni per 1-2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le dimensioni minime di cm 60 x 40 x 40h. Per specie sociali devono essere previste superfici aumentate del 20%.
3. Il vivario deve garantire le corrette condizioni ambientali (temperatura, umidità, illuminazione, fotoperiodo, presenza di rifugi, ecc.)
4. Specie fossorie: nel caso di specie fossorie il substrato deve essere più profondo di quelle terrestri.
5. Nel vivario deve essere presente un recipiente d'acqua, non più profondo dell'altezza degli anfibi ospitati

6. Il substrato deve presentare un gradiente di umidità, vale a dire che l'umidità deve variare da un estremo all'altro del vivario per permettere agli animali di scegliere quella più adeguata.
7. **Specie semiterrestri:** anfibi semiterrestri hanno bisogno sia di un ambiente terrestre che acquatico; questo ambiente fornisce anche un gradiente di umidità che permette agli animali di scegliere il valore preferito.
8. **Specie acquatiche:** la vasca va quindi gestita come un acquario, con un adeguato sistema di filtrazione e controlli periodici della qualità dell'acqua.
9. Richiede una piccola zona emersa che permetta di lasciare l'acqua.
10. **Specie arboricole:** questi anfibi richiedono un vivario sviluppato in altezza, con numerosi rami e piante (soprattutto a foglia larga) per fornire un adeguato numero di nascondigli.
11. Parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti.
12. Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata e filtrata.
13. Il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisico chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
14. Arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.
15. E' vietato l'utilizzo di vivari sferici o comunque aventi pareti curve.
16. Specie di anfibi che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 dm<sup>3</sup> per cm. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 20%.
17. Specie di anfibi che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 dm<sup>3</sup> per cm. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 20%.

## PESCI

Negli acquari devono essere garantiti:

- a) un volume d'acqua sufficiente a permettere il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia;
- b) l'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%;
- c) la lunghezza dell'acquario deve essere di almeno 6 volte la lunghezza massima del pesce da adulto;
- d) il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisico chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
- e) arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo;

f) è vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

## ALLEGATO B

### **Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti**

#### **A: DOMANDA**

1. Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta, al fine di ottenere il nulla osta da parte del Dipartimento Veterinario ATS, cui allegare:
  - a) documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
  - b) documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
  - c) elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
  - d) elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
  - e) dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
  - f) copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere:
    - l'impostazione di un programma di medicina preventivo;
    - la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi;
    - l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso;
    - l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario;
  - g) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali;
  - h) planimetria con data e firma;
  - i) elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso;
  - j) si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali,

pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità;

- k) piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;
- l) piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;
- m) copia dell'autorizzazione prefettizia

- 2. La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda (art 1 comma a fino a m) comporta l'inammissibilità della domanda; l'incompletezza o la falsità di alcuni, tra i documenti richiesti per la domanda (art 1 comma a fino a k) può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.
- 3. Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità.
- 4. Ai sensi degli art.li 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale.

## **B: DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI**

### **CONTROLLO E VIGILANZA**

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

- 1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
- 2. Data di acquisizione.
- 3. Origine e provenienza.
- 4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
- 5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
- 6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.

7. Effetti del trattamento.
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
9. Diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

### **C: IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI**

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

- a) mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
- b) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi;
- c) fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente. Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

**La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.**

### **D: TRASPORTO**

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento Ce n. 1/05. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg.1/2005)

Certificato di idoneità dei conducenti per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame

Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R.317/96

## **E: PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI**

### **MALATI**

Ogni struttura deve disporre sia di un corredo, adeguato ed aggiornato all'anno corrente, piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

## **F: CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE**

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

## **G: ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA**

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

## **H: SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO**

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quelle specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

## **I: LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI**

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot.

DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore. Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi. Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, hippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Data inoltre l'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di rettili.

Inoltre, relativamente ai rettili maggiormente utilizzati nei circhi (coccodrilli, alligatori, boadi, iguane o altri sauri di grosse dimensioni), le peculiari esigenze etologiche e fisiologiche di questi animali rendono la loro esposizione al di fuori delle teche inevitabilmente stressante, sia per la manipolazione cui vengono sottoposti, sia per i repentini cambiamenti di clima dovuti al continuo spostamento (essendo animali eterotermi e di clima tropicale dovrebbero sempre alloggiare in ambienti a temperatura ed umidità controllata), sia per la repentina esposizione al rumore ed alla luce, particolarmente stressante per animali di prevalenti abitudini acquatiche o fossorie, o comunque il cui benessere è legato alla continua possibilità di celarsi alla vista. A questo si aggiunge la mancanza di normative specifiche che, a differenza di altre classi di animali, definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili. Per tali motivi è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con esemplari di rettili al seguito.

**J: PER QUANTO ATTIENE ALLE SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETO, SI**  
**STABILISCONO I REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE**  
**(DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE, PER**  
**QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA**  
**LOROSPECIE**

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

Un simile comportamento sarà segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

**CRITERI SPECIFICI PER SPECIE**

**CAMELIDI**

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), capostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama glama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne.

Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali. Strutture esterne.

Dimensioni: lo spazio minimo deve essere di 300 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq fino a 3 esemplari (25 mq per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie. Altri fattori.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

## **ZEBRE**

Strutture interne. Dimensioni: 12 mq per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C. Terreno: lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Strutture esterne.

Dimensioni: 150 mq fino a 3 esemplari (25 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie. Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali. Altri fattori.

Gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12°C

### **BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI**

Strutture interne. Dimensioni: 25  
mq per animale. Struttura esterna.

Dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più). Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

### **STRUZZO E ALTRI RATITI**

Strutture interne. Dimensioni: 15  
mq per animale Strutture esterne.

Dimensioni: 250 mq fino a 3 esemplari (50 mq per ogni animale in più). Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

**Scheda informativa:  
Sanzioni penali**

<b>descrizione</b>	<b>norma violata</b>	<b>sanzione</b>	<b>sequestro/confisca</b>
Uccisione di animali	Art.544 bis codice penale	Reclusione da 4 mesi a 2 anni	Il sequestro degli animali morti può essere probatorio (art.354 c.p.p.)
Maltrattamento di animali (cagionare una lesione ad un animale, sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche)	Art.544 ter, comma 1 codice penale	Reclusione da 3 mesi a 18 mesi o multa da 5.000 a 30.000	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. E' ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
Somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate o sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla loro salute.	Art.544 ter, comma 2 codice penale	Reclusione da 3 mesi a 18 mesi o multa da 5.000 a 30.000	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. E' ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321

			c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
Spettacoli o manifestazioni vietate che comportino sevizie o strazio per gli animali	Art.544 quater, codice penale	Reclusione da 4 mesi a 3 anni e multa da 3.000a 15.000	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. E' ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)

Divieto di combattimenti tra animali	Art. 544, quinquies codice penale	Reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. E' ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
Abbandono di	Art.727, comma 1	Arresto fino ad 1	SI. Nel caso di

animali	codice penale	anno o ammenda da 1.000 a 10.000	condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. E' ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
---------	---------------	--	---

Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze	Art.727, comma 2 codice penale	Arresto fino ad 1 anno o ammenda da 1.000 a 10.000	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. E' ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art.354 c.p.p.)
Traffico illecito di animali da compagnia: introdurre reiteratamente o tramite attività organizzata	Art. 4, comma 1 Legge 201/2010	Reclusione da 3 a 12 mesi e multa da 3.000a 15.000	Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parte è sempre ordinata la confisca

<p>cani/gatti privi di: - sistema di identificazione individuale -certificazioni sanitarie - passaporto individuale (ove previsto)</p>			<p>dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto</p>
--	--	--	---

<p>Traffico illecito di animali da compagnia: trasportare, cedere o ricevere cani/gatti introdotti nel territorio nazionale privi di: - sistema di identificazione individuale - certificazioni sanitarie - passaporto individuale (ove previsto)</p>	<p>Art. 4, comma 2 Legge 201/2010</p>	<p>Reclusione da 3 a 12 mesi e multa da 3.000a 15.000</p>	<p>SI Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto</p>
---	---	---	---